ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E ANNESSI LICEI ARTISTICI E DELLE ACCADEMIE NAZIONALI D'ARTE DRAMMATICA E DI DANZA E CARRIERE DEL RISPETTIVO PERSONALE NON INSEGNANTE

Art. 9

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Ad ogni Istituto e' assegnato un economico il quale coadiuva il direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili, e provvede ai pagamenti relativi alle piccole spese d' ufficio con l'apposito fondo posto a sua disposizione dal presidente del Consiglio di amministrazione; egli inoltre attende alla compilazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili di proprieta' dell'Istituto, di cui assume, la responsabilita' in qulita' di consegnatario. Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia e per mansioni di collaborazione contabile ed amministrativa, ad ogni Istituto possono essere assegnati non piu' di cinque impiegati della carriera esecutiva. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734.

Versione in vigore dal 25 novembre 1973, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento amministrativo e didattico dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e carriere del rispettivo personale non insegnante
Estremi	Legge 2 marzo 1963, n. 262
Titolo	II — Carriera e ruoli del personale amministrativo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-amministrativo-e-didattico-dei-conservatori-di-musica/art-9-comma-abrogato-dal-d-lgs-13-dicembre-2010-n-212/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it